

DECRETO

n. 61 del 12.06.2020

Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tra il Consorzio LaMMA e l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n° . 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n° . 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;

Preso atto:

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
- che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Appurato che LaMMA e ISMAR condividono l'interesse di implementare la ricerca per il consolidamento e il potenziamento di una rete di radar costieri in banda HF;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di sviluppare una specifica attività di collaborazione e cooperazione avente ad oggetto "ricerca per il consolidamento e il potenziamento di una rete di radar costieri in banda HF";

Visto lo schema di accordo di collaborazione;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Scienze Marine - C. F. 80054330586 e P. I.V.A. 02118311006 avente ad oggetto lo sviluppo del Progetto "ricerca per il consolidamento e il potenziamento di una rete di radar costieri in banda HF";
2. di dare atto che la decorrenza dell'accordo di cui al punto 1) prende avvio alla sottoscrizione dello stesso e cessa il 31.12.2021;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 15 della Legge 241/90 e Art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/16

TRA

CONSORZIO LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

E

ISMAR - CNR - Istituto di Scienze Marine

Il Consorzio "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA" - C. F. 94152640481, di seguito denominato Consorzio, con sede in Via Madonna del Piano n. 10 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 04.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio nominato con decreto P.G.R.T n. 108 del 20.06.2018 autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del /06/2020, esecutivo a norma di legge;

E

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** - Istituto di Scienze Marine Sede Secondaria di Lerici (SP) con sede in Lerici (SP) nel Forte Santa Teresa, C.F. 80054330586, PEC protocollo.ismar@pec.cnr.it, nel seguito CNR-ISMAR, rappresentato dalla Dott.ssa Rosalia SANTOLERI, nata a Collesferro (ROMA) il giorno 27/08/1957, munita di firma digitale a lei intestata, in qualità di Direttore, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dello stesso

PREMESSO

- Che il LaMMA svolge le attività indicate all'art. 4, comma 1, della legge n. 39 del 2009 e s.m.i. a supporto delle attività istituzionali dei propri Soci e ha tra i propri compiti istituzionali le attività inerenti l'analisi della climatologia regionale a diversi livelli spaziali e temporali per la migliore comprensione dei cambiamenti in corso;
- Che il LAMMA è un Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, dipendente della Regione Toscana, il cui Socio di minoranza è rappresentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Svolge attività, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi,
- Che il CNR-ISMAR è un Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che svolge, tra l'altro, attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'oceanografia fisica anche come elemento di approccio multidisciplinare allo studio degli habitat naturali e dell'impatto antropico (studio della connettività tra aree marine protette o studio del trasporto di sostanze inquinanti) attraverso monitoraggio di parametri fisici come le correnti marine e la modellistica numerica;
- CNR-ISMAR e Consorzio LaMMA condividono l'obiettivo di monitoraggio, rilevazione, studio ed elaborazione dati ambientali nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia e oceanografia, con particolare riferimento all'osservazione e misura delle correnti marine attraverso i radar costieri in banda HF;

- gli Enti condividono obiettivi tecnico-scientifici nell'ambito dei progetti nazionali ed Europei di ricerca e cooperazione transfrontaliera in cui sono entrambi coinvolti tra cui i succitati progetti IMPACT e SICOMAR plus;
- I suddetti Enti hanno installato stazioni radar HF necessarie alla raccolta di dati oceanografici fondamentali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali presso i fari di Viareggio, Portofino, Isola del Tino, di pertinenza della Marina Militare. I dettagli sono stati regolati dagli atti di permuta n. 253 del 06/11/2018 tra CNR-ISMAR e Marina Militare e dall'accordo di collaborazione scientifica tra CNR-ISMAR e LaMMA prot. ISMAR 0004841 del 26/06/2018;
- Il CNR ha sottoscritto in data 28 agosto 2018 un nuovo Accordo Quadro di Collaborazione con la Marina Militare nell'ambito del quale sono previsti successivi accordi tecnici ed atti esecutivi che "...potranno essere regolati anche attraverso il ricorso all'istituto giuridico della permuta, ai sensi della normativa vigente.";
- CNR-ISMAR e Marina Militare hanno sottoscritto un nuovo Atto Negoziabile di Permuta (n. 437 del 29 maggio 2020, Protocollo M_D MCOMSP0022090, prot. ISMAR n. 22090 del 3 giugno 2020) con cui si autorizza il mantenimento delle stazioni radar HF del CNR-ISMAR e del Consorzio LaMMA presso i fari di Viareggio, Portofino e Isola del Tino;
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che le Parti, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione del progetto legato agli impatti dei cambiamenti climatici a scala regionale e misure per la resilienza e il contrasto.

APPURATO CHE

- l'approdo sull'isola del Tino (SP) è autorizzato solo per i mezzi della Marina Militare, e nell'ambito del suddetto Atto Negoziabile di Permuta la Marina Militare si impegnerà a mettere a disposizione del CNR-ISMAR, e conseguentemente anche del LaMMA, a) un mezzo marittimo per il trasporto - dal Porto della Spezia all'isola del Tino (SP) - di personale dei due Enti, di tecnici e di materiale necessario alla manutenzione delle stazioni radar HF, e b) un mezzo di trasporto terrestre sull'isola.

CONSIDERATO

- che il presente accordo soddisfa tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità dei soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici di ciascuna;

RICHIAMATO

- Il progetto IMPACT, co-finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliero Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020 finalizzato al rafforzamento delle capacità di gestione delle aree marine protette (AMP) in prossimità di importanti porti commerciali;
- Il progetto SICOMAR plus, co-finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliero Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020 finalizzato al miglioramento della sicurezza della navigazione nello spazio marittimo transfrontaliero attraverso lo sviluppo di tecnologie e reti di sorveglianza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Cooperazione.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto della collaborazione è il proseguimento dell'attività di ricerca per il consolidamento e il potenziamento di una rete di radar costieri in banda HF per la misura delle correnti marine superficiali e per la gestione dei dati acquisiti, con particolare focus sull'interoperabilità dei formati, il controllo di qualità e la distribuzione dei dati in tempo reale per applicazioni nel campo dell'oceanografia operativa.
2. La collaborazione quindi ha come principali finalità:
 - Il mantenimento dei sistemi radar HF secondo quanto previsto dai progetti IMPACT e SICOMAR plus;
 - La messa in rete dei sistemi radar HF delle due Parti e dei dati acquisiti;
 - La condivisione e lo sviluppo di conoscenze utili all'implementazione di una Rete di radar costieri transfrontaliera;

Le Parti, nell'ambito delle sopra menzionate attività di ricerca, concordano nel condividere i dati provenienti dalle stazioni radar acquisite nell'ambito dei progetti IMPACT e SICOMAR plus.

3. CNR-ISMAR si impegna a farsi carico della controprestazione che la Marina Militare ha indicato nell'Atto Negoziale di Permuta citato in premessa, a fronte della messa a disposizione, da parte della Marina Militare stessa, di strutture e mezzi di propria pertinenza per ospitare l'installazione del sistema radar HF del LaMMA presso il faro di San Venerio sull'isola del Tino (SP) e per trasportare il personale del consorzio sull'isola. Il LaMMA si impegna a rimborsare CNR-ISMAR delle spese sostenute in relazione al suddetto Atto Negoziale di Permuta, per la parte relativa al proprio sistema radar HF, che sono stimate pari a € 5.912,14 (vedi tabella allegata confermata da LaMMA con lettera di accettazione Protocollo Partenza N. 842/2019 del 08-10-2019). Tale costo è dato dalla stima dall'uso degli spazi della Marina Militare presso l'Isola del Tino e dalla metà dei costi dovuti per le spese di trasporto del personale.
4. Eventuali sviluppi delle attività sopra indicate saranno regolati con atto successivo.

Art. 3

Referenti dell'attività

Quali Referenti ai fini della gestione e della verifica tecnico-scientifica delle attività previste nel presente Accordo, le Parti individuano:

- a) per il LaMMA il Dott. Carlo Brandini;
- b) per il CNR-ISMAR il Dott. Carlo Mantovani.

Art. 4

Attività ed impegni reciproci

1. L'ISMAR si impegna a:

- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte

2. Il LaMMA si impegna a:

- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte.
- A rimborsare ad ISMAR quanto dovuto per i costi dell'Atto Negoziale di Permuta sottoscritta con la Marina Militare per l'accesso e l'utilizzo degli spazi all'Isola del Tino.

Art. 5

Durata

Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di invio tramite PEC dell'accordo firmato digitalmente da entrambe le parti, ha durata fino al 31/12/2021. Esso non potrà essere prorogato tacitamente. Successivamente a tale data potrà essere sottoscritto un nuovo atto.

Il presente atto può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività del LaMMA e di CNR-ISMAR.

Art. 6

Oneri finanziari e rimborso spese

1. La realizzazione di quanto indicato nel presente Accordo non prevede contributi economici delle Parti.
2. Il LaMMA si impegna a rimborsare le spese sostenute da ISMAR relativamente alle parti dell'Atto Negoziale di Permuta con la Marina Militare citato in premessa, che riguardano l'installazione del radar del LaMMA sul sito della Marina Militare con conseguente utilizzo delle strutture e attrezzature della stessa e l'utilizzo del mezzo navale della Marina stessa per il trasporto del personale.
3. Il suddetto rimborso avverrà mediante bonifico bancario a seguito della presentazione al LaMMA dei documenti di spesa e di pagamento relativi alle spese sostenute per le attività di cui al presente accordo

Art. 7

Proprietà dei risultati

Le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248 e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68; R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, 154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e concernenti la tutela della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). Le eventuali politiche di scambio dati verranno definite nel corso del piano di attività e in ogni caso, i dati non potranno essere ceduti a terzi salvo diversamente pattuito.

Art. 8

Trattamento Dati personali

Le parti, in ottemperanza delle norme di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e ss.mm.ii., delle rispettive normative e regolamentazioni regionali in materia di privacy, nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri dell'Autorità di Garanzia preposta in materia ed in relazione alla tipologia di possibili trattamenti di dati effettuati, si impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso modalità adeguate ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza. Le parti rinviano ad appositi accordi di *data protection* l'individuazione e la regolamentazione dei ruoli GDPR.

Art. 9

Controversie

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Responsabilità e Sicurezza del personale

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Il personale che costituirà il gruppo di lavoro potrà riunirsi indifferentemente nei luoghi di lavoro delle Parti coinvolte, faranno fede le norme sulla sicurezza e le coperture assicurative in essere per il proprio personale. Considerata l'emergenza sanitaria in atto, dovuta al virus covid-19, le attività dovranno essere preventivamente autorizzate dai rispettivi Datori di Lavoro (o loro delegati) e dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dal Protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19 del 07/05/2020 nota DG 0030050 del 09/05/2020 o di quanto più specifico da valutare caso per caso.

Art. 11

Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di interrompere la realizzazione del progetto di cui all'oggetto e di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC. In tal caso il recesso non ha effetto per le attività eseguite o in corso di esecuzione e il LaMMA si impegna a corrispondere ad ISMAR l'intero importo delle spese già sostenute dal CNR ISMAR fino al momento dell'anticipata interruzione del rapporto.

Art. 12

Spese contrattuali, di registrazione e di bollo

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti;
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a carico della Parte che ne fa richiesta;
3. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico di entrambe le Parti;
4. Il CNR provvederà all'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo in base ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018;
5. Il CNR recupererà il 50% dell'imposta pagata mediante l'emissione di una nota di debito al LaMMA

Art. 13

Norme finali

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/90.

per il Consorzio LAMMA
Dott. Bernardo Gozzini

per il CNR – ISMAR
Dott.ssa Rosaria Santoleri
